

APPENDICE ALL'ACCORDO QUADRO 1° FEBBRAIO 2011 (parte 1 di 2)

VERBALE DI ACCORDO

In Moncalieri, il giorno... *10 settembre 2012*

tra

– Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.

e

– le sottoscritte RR.SS.AA. di Moncalieri

premesso che:

- Intesa Sanpaolo Group Services ha illustrato alle RR.SS.AA. dell'Unità Produttiva CED le misure di sicurezza/apprestamenti tecnologici relativi alle unità organizzative ubicate nella citata unità produttiva, come specificati nelle schede tecniche allegate;
- le suddette RR.SS.AA. hanno riscontrato la piena rispondenza di tali misure/apprestamenti con i contenuti dell'Accordo Quadro 1° febbraio 2011, qui integralmente richiamato quale parte sostanziale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300

le Parti convengono che le finalità e l'utilizzo di tali misure/apprestamenti sono conformi al citato Accordo Quadro che viene integrato dal presente Accordo.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal suddetto Accordo Quadro, si è convenuto che il presente Accordo relativo alla videoregistrazione presso l'Unità Produttiva CED, da oggi sostituisce le previgenti intese in materia per la specifica regolamentazione e per il medesimo ambito territoriale.

Le Parti si danno altresì atto che il presente Accordo trova applicazione anche per il Polo Tecnologico di Settimo Torinese ricompreso nell'Unità Produttiva CED, alle nuove installazioni, nonché in caso di rilevanti aggiornamenti logistici e/o tecnologici, con sottoscrizione tempo per tempo dei relativi allegati.

L'Azienda si impegna infine a:

- informare il personale di tutto quanto precede;
- non utilizzare i dati e le informazioni ottenute a seguito della visione delle immagini per fini ed effetti diversi da quelli esplicitati.

A. Corso
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.

RR.SS.AA. di Moncalieri

DIRCREDITO – FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo:

- Scheda tecnica
- Planimetrie
- Schede esplicative n. 3 e n. 3bis

depositati presso ISGS, corso Savona, 58 – Moncalieri (TO)

VIDEOREGISTRAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

SCHEDA ESPLICATIVA

U.P. CED di Moncalieri - Settimo Torinese

Allegato n. 3 - Appendice all'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 (parte 1 di 2)

Tipo Impianto	Considerata l'importanza degli asset presenti nell'Unità Produttiva CED di Moncalieri - Settimo Torinese si è reso necessario adottare un articolato sistema di videoregistrazione ai fini della sicurezza e prevenzione dei reati
Videosorveglianza	Servizio di guardiania con registrazione delle immagini, mediante sistema digitale, su hard disk. Le immagini sono conservate presso il locale protetto da centrale allarme
Caratteristiche tecniche videoregistrazione	Sistema DIGITALE che registra 24 ore al giorno durante tutto l'anno inclusi i sabati e le domeniche su supporto digitale (Hard Disk)
Ubicazione	Locale protetto da centrale allarme. Nelle aree cosiddette protette possono accedere esclusivamente le persone a ciò autorizzate
Supporti	Sistema DIGITALE: la registrazione delle immagini viene effettuata su Hard Disk
Termine di conservazione	Conforme a quanto previsto tempo per tempo dalla vigente normativa in materia (ad oggi 7 gg. - provvedimento dell'Autorità Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza). L'accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge
Modalità	Sistema DIGITALE: Hard Disk con chiave elettronica fornita ai soli soggetti normativamente indicati ed autorizzati. L'impianto è finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza e alla prevenzione dei reati restando esclusa ogni finalità diretta o indiretta di controllo a distanza dei lavoratori

l'una
A.
De

[Signature]
Alben
[Signature]
[Signature]

CRITERI RELATIVI ALLA SELEZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA

I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videoregistrazione e TV.CC, qualora non vi siano allestite postazioni fisse di lavoro, sono:

1. perimetro dei locali di pertinenza della Banca. Sono inclusi i varchi perimetrali quali punti di possibili intrusioni non autorizzate (porte perimetrali, finestre, intercapedini, ecc.). Particolarmente delicate, ai fini della determinazione del perimetro sono le zone ed i varchi confinanti con terzi;
2. atrio e/o zona pubblico e/o area di ingresso principale/secondario ai locali;
3. aree "critiche" o ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli "asset" più importanti (valori/informazioni/infrastrutture) da proteggere. Sono inclusi caveau, mezziforti, locali server/apparati di telecomunicazioni, locali macchine, o altri ambienti oggetto di intrusioni ai fini di sabotaggio;
4. filtri di transito, per la selezione delle persone autorizzate al passaggio, interni ed esterni, quali bussole, porte interbloccate, tornelli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Le caratteristiche degli impianti di sicurezza, di videoregistrazione e videosorveglianza rispettano la normativa tempo per tempo vigente.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento di "immagini rilevate attraverso le apparecchiature di videosorveglianza", classificato sulla base delle linee guida fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ha quale finalità la protezione delle persone e del patrimonio aziendale, ivi intendendo appunto gli Asset (valori e informazioni) della Banca.

Per finalità di sicurezza la Banca procede, laddove ricorrano situazioni di rischio, alla rilevazione delle immagini di chi accede ai locali secondo i criteri precisi e nel rispetto della normativa sulla privacy (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010).

L'accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge:

- richiesta formale delle Forze di Polizia e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- istanza da parte del soggetto interessato al trattamento dei dati personali (diritto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, art. 7 e segg., c.d. diritto di accesso).

L'eventuale acquisizione di immagini da parte delle Forze di Polizia e/o dell'Autorità Giudiziaria deve avvenire contro rilascio di verbale di sequestro o di acquisizione.

Il pubblico che accede all'unità operativa della Banca in cui è attiva la videoregistrazione viene informato, da appositi cartelli, dell'esistenza del sistema, delle finalità che il Titolare (la Banca) persegue, del periodo di conservazione dei dati, dei soggetti abilitati all'accesso a tali dati, nonché delle modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati personali da parte dell'interessato.

Le immagini sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni.

Il Direttore della Filiale (o un dipendente specificatamente individuato per un Palazzo di sede Centrale), è identificato come incaricato del trattamento dei dati personali ed a questi è normativamente attribuita, tra altre previsioni, la gestione delle chiavi dell'armadio che contiene il videoregistratore e la corretta conservazione di eventuali password per l'accesso ai dati.

D. Com...










